



# LAVORO Euroconference

Edizione di venerdì 7 giugno 2024

## NEWS DEL GIORNO

[Incostituzionale la limitazione al trasferimento limitata alla sfera dell'altro genitore](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[Adi: sospensione in ipotesi di mancata presentazione presso i servizi sociali](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[Bonus psicologo: chiusura domande 2024 e stanziamento fondi 2023](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[Presunzione di orario a tempo pieno nei rapporti a tempo determinato](#)  
di Redazione



## ***Incostituzionale la limitazione al trasferimento limitata alla sfera dell'altro genitore***

di Redazione

La Corte Costituzionale, con [sentenza n. 99](#) depositata in data 4 giugno 2024, ha sancito l'incostituzionalità dell'articolo 42-*bis* del D.Lgs. 151/2001.

La norma in questione contiene, nello specifico, la possibilità di trasferimento esercitabile dal dipendente pubblico con figli fino a 3 anni di età.

Nello specifico, l'articolo 42-*bis* circoscrive sotto il profilo geografico tale facoltà alla sola Provincia, ovvero Regione, nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo costituzionalmente tale passaggio in quanto può rappresentare una potenziale limitazione al regolare assolvimento dei ruoli familiari, e quindi alla loro facilitazione, nel momento in cui il nucleo dovesse risultare stabilito in una provincia o regione ulteriore e differente rispetto a quelle ove ciascuno dei genitori svolge la propria attività lavorativa.

Per tale motivo, la Corte precisa che la locuzione corretta da adottare deve essere ancorata al concetto di residenza della famiglia, che deve aggiungersi (e non sostituirsi) al concetto già previsto di provincia, ovvero regione, ove l'altro genitore svolge la propria attività lavorativa.

Seminario di specializzazione

**Legge Semplificazioni: le novità  
per il lavoro**

Scopri di più



## ***Adi: sospensione in ipotesi di mancata presentazione presso i servizi sociali***

di **Redazione**

Ll'Inps, con [messaggio 5 giugno 2024, n. 2132](#), fornisce le indicazioni inerenti alle fattispecie di sospensione dell'Assegno di inclusione in ipotesi di mancata presentazione presso i servizi sociali per il primo appuntamento a fronte del patto di attivazione digitale.

In particolare, viene ricordato come debba essere rispettato il termine di 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD ai fini della presentazione presso i servizi sociali.

Il messaggio fornisce anche chiarimenti in merito alle domande presentate in questa prima fase ed in particolare fino al 29 febbraio, rispetto alle quali la decorrenza dei 120 giorni coincide con la comunicazione dell'Istituto ai servizi sociali dei nuclei familiari beneficiari con domanda accolta.

Ciò al fine di consentire ai servizi sociali deputati, di poter organizzare il nuovo servizio.

Sempre il messaggio Inps n. 2132/2024 precisa che per le domande presentate tra il mese di dicembre 2023 e gennaio 2024, il termine suddetto decorre dal 26 gennaio 2024.

Considerato, quindi, che le prime sospensioni possono potenzialmente collocarsi a partire dal 25 maggio 2024, dal mese successivo, quindi giugno 2024, si inizieranno a vedere gli effetti rispetto all'interruzione dell'erogazione del beneficio economico nei confronti di coloro che non si siano presentati nel termine previsto presso i servizi sociali competenti.



## ***Bonus psicologo: chiusura domande 2024 e stanziamento fondi 2023***

di **Redazione**

L'Inps, con [messaggio 5 giugno 2024, n. 2133](#), fornisce le indicazioni in merito allo spirare del termine entro il quale inviare le domande per c.d. Bonus psicologo, ed annessa e conseguente formazione graduatorie per l'accesso concreto alla misura.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande era fissato nel giorno del 31 maggio 2024, data alla quale sono pervenute 400.505 domande.

Il messaggio Inps n. 2133/2024 ricorda come ai fini della possibilità di effettuare l'istruttoria sia necessario il possesso di un ISEE in corso di validità.

In presenza di ISEE difforme o comunque non conforme, è possibile sanare tali mancanze nel termine di 30 giorni, andando alternativamente a variare la dichiarazione già presentata, a presentarne una nuova che annulla e sostituisce, ovvero a fornire la documentazione che ne comprovi la bontà.

Il messaggio ricorda poi come la lista sarà formata dando priorità a coloro che hanno un valore ISEE più basso, ed a parità di tale parametro, in relazione alla cronologia di invio.

Viene poi ribadito come l'effettiva erogazione del bonus sia sottesa al trasferimento delle risorse necessarie all'Inps da parte delle Regioni e/o Provincie autonome.



## ***Presunzione di orario a tempo pieno nei rapporti a tempo determinato***

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 19 marzo 2024, n. 7450, ha stabilito che nei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, qualora non venga specificato l'orario di lavoro, si presume che esso sia a tempo pieno. Pertanto, è compito del datore di lavoro, se citato in giudizio per richieste di compensi sulle differenze retributive riferite ad un orario full time, dimostrare che le prestazioni effettivamente fornite hanno consensualmente avuto una durata giornaliera inferiore a quella a tempo pieno. In base all'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 61/2000, l'onere della prova deve essere fornito per iscritto, con l'unica eccezione prevista dall'articolo 2725 cod. civ., che consente la prova testimoniale soltanto in caso di perdita incolpevole del documento scritto.

Master di specializzazione

**Diritto del lavoro**

Scopri di più